

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 con le tabelle annesse delle quali è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

« I vicecommissari e i delegati di 1ª classe, che per effetto della istituzione di una nuova classe a 4,000 lire dovessero venire iscritti nella 2ª classe, non potranno avere alcun pregiudizio di carriera da tale iscrizione ».

(È approvato).

Art. 4.

« Ai graduati, alle guardie scelte e alle guardie di città la paga è aumentata di lire cento ad ogni rafferma che contrarranno ».

(È approvato)

Art. 5.

« Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 6.

« Durante il periodo di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sopra proposta del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, approvata dal Consiglio dei ministri, il Governo può disporre d'ufficio il collocamento a riposo dei funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza i quali abbiano compiuti almeno trent'anni di servizio.

« La spesa per le relative pensioni non deve essere superiore a lire 100,000 ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 56 della legge sulla pubblica sicurezza - Norme per l'uso sugli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento.

PRESIDENTE. Ora proporrei alla Camera, per terminare tutti i disegni di legge che riguardano il Ministero dell'interno, di prendere in esame quello già approvato dal Senato e iscritto al numero 11 dell'ordine del giorno. Si tratta del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 56 della legge sulla pubblica sicurezza - Norme per l'uso sugli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento ».

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato 931-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi.

MATERI. Onorevoli colleghi, io do sincera lode all'onorevole Giolitti per la presentazione di questo disegno di legge che serve ad evitare le disastrose conseguenze di alcuni pronunziati della nostra Corte di cassazione, che non esito a qualificare come una aberrazione del senso giuridico. Dopo tali pronunziati il numero dei congegni automatici nei pubblici ritrovi è cresciuto spaventosamente, poichè il supremo magistrato ne ha dichiarata la impunità. Leggesi infatti nelle sentenze che questi congegni automatici non si propongono il fine di lucro, perchè essi « non prendono parte al giuoco e restano inerti e taciturni dinanzi al giocatore ». (*Commenti*). Viceversa questi congegni costituiscono un vero e proprio giuoco d'azzardo, e poichè tale concetto del giuoco d'azzardo è contenuto nella relazione ministeriale, io mi permetto di fare un'osservazione ed una raccomandazione al tempo stesso. Il presente disegno di legge non fa che estendere le facoltà concesse finora all'autorità di pubblica sicurezza, ma nulla innova, naturalmente, all'articolo 484 del codice penale, nel senso che i giuochi di azzardo restano sempre puniti. Questo disegno di legge non vieta in modo assoluto l'uso dei congegni automatici nei pubblici esercizi, ma ne disciplina le norme o, per meglio dire, estende la facoltà all'autorità di pubblica sicurezza di poterne negare l'esercizio in alcuni casi, ed ammetterne in altri.

Si può quindi andare incontro ad un pericoloso dualismo tra l'applicazione dell'articolo 56 della legge di pubblica sicurezza e l'applicazione dell'articolo 484 del Codice penale.

Se non ostante il divieto si espone al pubblico un congegno vietato, coi criterii ritenuti dalla suprema Corte, il contravventore non potrà che rispondere di contravvenzione all'articolo 56. Viceversa per